

Prot. n. 32/2010

Al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli
Via Arnaldi n. 19 – 00019 Tivoli (RM)

Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio
On. Renata Polverini

All'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile
On. Marco Mattei

Alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Dott. Giuseppe Tanzi

Alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Area Conservazione Natura
Dott. Claudio Catena

p. c. Alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
Area Valutazione Impatto Ambientale

Al Presidente dell'Ente Parco di Veio
Dott. Francesco Petrivelli

Al Direttore dell'Ente Parco di Veio
Arch. Salvatore Codispoti

Al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio

Oggetto – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Piano di Assetto del Parco di Veio: mancata pubblicazione del provvedimento finale di verifica (documento conclusivo di Scoping).

In riferimento all'argomento di cui all'oggetto, con nota prot. n. 25 del 31.5.2010 questa associazione ha richiamato le linee guida regionali costituite dalle "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" allegate alla delibera n. 169 del 5 marzo 2010 con cui la Giunta Regionale le ha approvate ed ha fatto testualmente presente che *<<sono da considerare ormai abbondantemente scaduti i 90 giorni di tempo entro cui la verifica di assoggettabilità doveva concludersi con un apposito provvedimento finale di verifica*

1



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

(documento finale di scoping), che non risulta però essere stato pubblicato sul sito web istituzionale né dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio né dell'Ente Parco di Veio), come prescritto dalle suddette disposizioni operative>>: ha chiesto <<pertanto la pubblicazione su entrambi i siti web del documento conclusivo di scoping, di cui si fa comunque richiesta di copia>>.

A distanza di ormai quasi 2 mesi non risulta essere stato pubblicato il provvedimento finale di verifica su entrambi i siti web né consegnata la copia richiesta, che questa associazione è comunque riuscita ad avere per le vie brevi.

Con nota del 24.3.2010 l'Area Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso il documento conclusivo di scoping, dando le seguenti testuali indicazioni.

1 - <<L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento>>.

Il 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, stabilisce in modo inequivoco che <<Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano .. e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>.

Si mette in risalto che in data 9.12.2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha approvato a semplice maggioranza di 3 membri, con l'opposizione del Vicepresidente, la delibera n. 32 con cui ha adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio senza il Rapporto Ambientale.

A tal riguardo con nota prot. n. 30 del 21.6.2010 questa associazione aveva testualmente comunicato che <<la presente vale come invito e diffida a procedere alla approvazione sotto qualunque forma del Rapporto Ambientale da parte dell'Ente Parco, che non ne può più avere ormai il titolo, avendo già adottato un Piano di Assetto che ne condizionerebbe fortemente la redazione>>.

2 - <<Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Procedente è tenuta alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) contenente il titolo della Proposta di Piano, il Proponente, l'Autorità Procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., decorrono i tempi per la consultazione, l'esame istruttorio e per la valutazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente mettono altresì a disposizione del pubblico la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>.

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827
vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

Se dunque, nel pieno rispetto del dettato normativo, sia l'allora Dirigente dell'Area VIA arch. Luca Colosimo che l'allora Dirigente Regionale arch. Giovanna Bargagna hanno prescritto all'Ente Parco di Veio la pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto, che è stato invece adottato per giunta senza il Rapporto Ambientale, appare più che evidente l'impossibilità di redigere *a posteriori* un qualunque Rapporto Ambientale, che risulterebbe in totale difformità non solo di quanto prescritto dall'Area VIA della Regione Lazio, ma anche del richiamato 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

Si fa presente che a questo stesso riguardo la stessa Comunità del Parco ha espresso parere negativo perché <<gli elaborati trasmessi sono incompleti, mancando il Rapporto Ambientale, obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS), come prescritto dalla direttiva 42/91 e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>.

Lo stesso grave vizio di legittimità è stato per di più rilevato non solo da VAS, ma anche da diverse altre associazioni ambientaliste e comitati.

Le suddette indicazioni lasciano intendere le ragioni per cui non si sia voluto procedere alla pubblicazione sui siti web del suddetto documento conclusivo di *scoping*, specie da parte dell'Ente Parco di Veio, perché avrebbe messo a nudo i vizi di legittimità della adozione diretta del Piano di Assetto (anziché della "proposta"), per giunta senza Rapporto Ambientale.

La pubblicazione avrebbe comportato l'obbligo di dover procedere per conseguenza all'annullamento della deliberazione n. 32 del 9.12.2009 nell'esercizio dovuto del potere di autotutela, che questa associazione aveva richiesto fin dallo scorso 1 febbraio.

Il Presidente ed il Direttore dell'Ente Parco di Veio si sono sistematicamente rifiutati di esercitare il potere di autotutela, preferendo incorrere in una ennesima omissione di atti dovuti d'ufficio (se non altro a livello quanto meno di "verifica" delle censure da più parti portate), non provvedendo alla dovuta pubblicazione sul sito web dell'Ente per non far conoscere a tutti le indicazioni del documento conclusivo di *scoping*, che sconfessa totalmente il loro operato.

Si chiede pertanto alle SS.LL. ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di voler provvedere al pieno rispetto e quindi al ripristino della legalità che è stata fin qui negata, assumendo le decisioni che il caso comporta.

Si resta in attesa di un riscontro scritto, che si richiede ai sensi della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
(dott. arch. Rodolfo Bosi)

Roma, 29 luglio 2010